

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -Circolare n. 5/17
Legnago, 05.05.2017**NOVITÀ D.L. 50/2017**

Nella giornata del 24 aprile 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 50/2017 (c.d. manovrina) intitolato “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”.

Il decreto, che è **entrato in vigore in via immediata dalla data di pubblicazione (24 aprile 2017)**, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni con la possibilità di modifiche alle disposizioni introdotte.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità in materia fiscale.

NUOVE REGOLE PER COMPENSAZIONI IN F24

Il D.L. n. 50/2017 introduce modalità più stringenti relativamente alle modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazione per i soggetti **titolari di partita Iva**.

Per questi contribuenti viene introdotto un **obbligo generalizzato per tutte le compensazioni** (di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta), **di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato** (Fisconline o Entratel).

Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l’imposta da compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione.

Per i titolari di partita iva, quindi, per le imposte sopra specificate, **non sarà più possibile**, in nessun caso, **compensare tramite internet banking**.

Si riporta nella tabella che segue un riepilogo delle regole generali sull’utilizzo dei modelli F24 a seconda delle casistiche specifiche.

	Titolari di partita Iva	Privati non titolari di partita Iva
F24 senza compensazioni	obbligo di utilizzo dei canali telematici (anche internet banking)	possibilità di presentazione anche in forma cartacea
F24 con compensazioni e saldo maggiore di zero	Novità: obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato (Fisconline o Entratel) NB: non potrà più essere utilizzato l’internet banking	obbligo di utilizzo dei canali telematici (anche internet banking)
F24 a saldo zero	obbligo di utilizzo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato (Fisconline o Entratel)	obbligo di utilizzo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato (Fisconline o Entratel)

NUOVI LIMITI PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

Il D.L. n. 50/2017 ha ridotto a 5.000 euro (il limite precedente era 15.000 euro) la soglia al di sopra della quale è necessaria l'apposizione del visto di conformità del professionista sulla dichiarazione per poter effettuare la compensazione orizzontale (cioè con altri tributi) dei crediti d'imposta (Iva, Irpef, Ires e Irap).

La manovra in commento non contiene alcuna disposizione transitoria, quindi, ne scaturisce che la novità entra in vigore dal giorno stesso di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, cioè dal 24 aprile 2017.

Considerando che il modello annuale Iva 2017, relativo al 2016, è già stato inviato lo scorso 28 febbraio 2017, pur rimanendo in attesa di chiarimenti in merito, si ritiene che per i crediti Iva annuali la riduzione del limite per le compensazioni orizzontali (cioè con altri tributi) senza visto di conformità si applicherà a partire dall'Iva relativa al 2017, modello annuale Iva 2018.

Come avveniva in precedenza, l'utilizzo in compensazione dell'Iva oltre la soglia potrà avvenire a partire dal 16 del mese successivo all'invio della dichiarazione (dotata di visto di conformità).

Conseguentemente, è stato eliminato l'intervallo da 5.000 a 15.000 euro per il quale era sufficiente la preventiva presentazione della dichiarazione Iva (senza visto di conformità) per l'utilizzo in compensazione del credito che vi scaturiva.

Per i crediti diversi dall'Iva, invece, le compensazioni sono possibili anche prima dell'invio dei modelli, anche per importi superiori ai limiti previsti (precedentemente 15.000 euro ed ora 5.000 euro) a patto che il visto venga apposto sui modelli che saranno inviati (regola che non è stata modificata).

È opportuno ribadire che il limite di 5.000 euro va riferito alla singola imposta e non all'importo complessivo della somma dei crediti.

Nessuna modifica è stata apportata alle regole per la compensazione verticale (cioè con lo stesso tributo) che rimane libera.

Sanzioni

Le nuove regole contemplano anche una specifica disposizione sul versante sanzionatorio. Il contribuente che compensa senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell'ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificata nella nuova norma, si applica ordinariamente nella misura del 30 per cento.

Si riporta di seguito una tabella di riepilogo.

	Importo	Visto di conformità	Invio preventivo della dichiarazione
Utilizzo in compensazione di un credito Irpef/Ires/Irap (dal modello Redditi/Irap 2017)	Entro 5.000 euro	NO	NO
Utilizzo in compensazione di un credito Irpef/Ires/Irap (dal modello Redditi/Irap 2017)	Oltre 5.000 euro	SI	NO
Utilizzo in compensazione di un credito Iva (dal modello Iva 2018)	Entro 5.000 euro	NO	NO
Utilizzo in compensazione di un credito Iva (dal modello Iva 2018)	Oltre 5.000 euro	SI	SI

SPLIT PAYMENT

Il D.L. n. 50/2017 **estende l'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti Iva (c.d. split payment)**. In relazione alle operazioni per le quali è emessa fattura, **a partire dal 1° luglio 2017** e sino a quando sarà in vigore la deroga concessa dalla UE:

- per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;
- lo split payment è esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di:
 - a) società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, c.c. e quindi, rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
 - b) società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
 - c) società controllate direttamente o indirettamente (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti della P.A. già interessati dallo split payment;
 - d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
- viene eliminata l'attuale disposizione secondo cui lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Pertanto, **a partire dal 01.07.2017 si applicherà lo split payment anche ai compensi dei professionisti** relativamente alle prestazioni con la pubblica amministrazione.

MODIFICHE ALLA DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI

Con la pubblicazione del D.L. n. 50/2017 il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato, non più fino all'invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma fino al momento di invio del modello relativo «all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto» (cioè fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell'anno dell'esigibilità). Il decreto, entrato in vigore il 24.04.2017, non contiene alcuna disciplina transitoria: quindi, da quella data non dovrebbe essere più possibile detrarre l'Iva delle fatture datate 2015 o 2016.

In generale, l'Iva «relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate» ai fini Iva (articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/72), quindi, con la consegna o spedizione dei beni (o il loro pagamento anticipato) o con il pagamento del corrispettivo del servizio ovvero, in entrambi i casi, con la fattura anticipata. Quindi, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, l'Iva delle fatture datate 2015 e 2016 poteva essere detratta solo fino al 23.04.2017. Per le prestazioni di servizi, per le quali l'esigibilità e il diritto alla detrazione scatta solo col pagamento (o la fatturazione anticipata), non vi sono problemi per quelle ultimate al 31 dicembre 2016, registrate tra le fatture da ricevere, ma non ancora pagate e non ancora fatturate. In questi casi, infatti, solo al momento del pagamento (o della fattura anticipata) scatterà il diritto alla detrazione, che potrà essere esercitato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La detrazione Iva poteva essere effettuata entro il 23.04.2017, anche per le fatture differite ricevute per le cessioni di beni di dicembre 2016 ovvero per i servizi pagati a dicembre 2016, per i quali l'esigibilità della relativa Iva rimane a dicembre 2016, non solo ai fini dell'obbligo di inserimento del relativo debito nella liquidazione Iva di dicembre 2016 da parte del cedente, ma anche ai fini della detrazione da parte del cessionario. In questi casi, chi ha ricevuto nel 2017 la fattura differita, registrando il costo come fatture da ricevere al 31 dicembre 2016, poteva detrarre la relativa Iva solo entro il 23.04.2017.

31/05/2017

PRIMO INVIO TRIMESTRALE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Come indicato nella ns. circolare n.11/16 del 23.12.2016, a decorrere dal 01.01.2017 viene previsto, per i soggetti passivi IVA, l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che esse abbiano cadenza mensile o trimestrale.

Sono esonerati dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA (es. contribuenti minimi e forfetari).

La comunicazione andrà inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Il nuovo adempimento non modifica i termini di versamento dell'imposta.

L'invio dovrà essere effettuato telematicamente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (tranne per il secondo trimestre la cui data viene posticipata per agevolare i contribuenti).

Le scadenze, pertanto, saranno le seguenti:

- entro 31 maggio per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno di febbraio per il quarto trimestre.

Al momento non è prevista nessuna deroga alle scadenze per il primo anno di applicazione e, pertanto, il **primo invio** dovrà avvenire entro il **31.05.2017**.

All'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA si applica una sanzione da 500,00 euro a 2.000,00 euro con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta entro quindici giorni dalla scadenza.

**I Sig.ri Clienti che non affidano al Ns. Studio la contabilità,
sono pregati di inviare allo Studio entro e non oltre il giorno 18 maggio p.v.
i dati delle liquidazioni Iva da comunicare
al fine del corretto assolvimento dell'adempimento.**

**Provvederemo autonomamente alla predisposizione ed all'invio
per i Sig.ri Clienti che affidano al Ns. Studio la tenuta della contabilità.**

ACCESSO AL SERVIZIO 730 PRECOMPILATO CON IL PIN DELL'INPS

Si comunica che i titolari di pensione e i lavoratori dipendenti in possesso di un PIN "dispositivo" dell'Inps possono accedere anche al servizio del 730 precompilato dell'Agenzia delle Entrate.

Per accedere è necessario utilizzare il PIN dispositivo; qualora il PIN inserito dall'utente in fase di autenticazione non fosse di tipo dispositivo, si dovrà seguire la procedura di autenticazione come indicato nella guida del sito INPS per la gestione del PIN.

INPS: F24 PER ARTIGIANI E COMMERCianti SOLO ONLINE

Come già comunicato via mail nei giorni scorsi, l'Inps ha previsto per gli iscritti alla gestione **artigiani e commercianti** che, a partire già dalla emissione del 2013, **non viene più inviata in modalità cartacea alcuna lettera** di avviso **contenente** i dati e gli importi relativi ai **contributi previdenziali** in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24.

Gli iscritti, accedendo via internet al “Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti” del sito dell'Inps, troveranno la lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2016. È possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per accedere a tale servizio online è **necessario essere in possesso di una CNS** (Carta Nazionale Servizi) **oppure di dotarsi di PIN rilasciato dall'istituto attraverso la sezione “servizi online”**.

È comunque possibile delegare una persona di propria fiducia, o una associazione di categoria, per comunicare con l'Istituto e per presentare eventuali domande relative alla propria posizione.

I sig.ri Clienti iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono pregati di accedere al proprio cassetto previdenziale per tempo al fine di rispettare la scadenza del 16 maggio p.v. In caso di difficoltà contattare lo Studio.

CU 2017 (EX CUD) TITOLARI DI PENSIONE

Come già comunicato in precedenza, si ricorda che la Legge di stabilità 2013 ha previsto che gli enti previdenziali non inviino più la Certificazione unica c.d. CU (ex CUD) ai titolari di pensione in formato cartaceo, se non su espressa richiesta dell'interessato.

Per questo l'Istituto rende disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati sul sito www.inps.it.

Sono comunque a disposizione anche modalità alternative per ottenere la CU in formato cartaceo, attraverso uno dei seguenti canali:

- le agenzie INPS, recandosi agli sportelli veloci dedicati al rilascio della CU;
- le postazioni informatiche self-service, disponibili presso le Strutture territoriali dell'Istituto;
- la posta elettronica;
- i centri di assistenza fiscale;
- gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico”, a pagamento.

L'Inps garantisce, comunque, l'invio della CU a domicilio ai cittadini che ne facciano specifica richiesta attraverso il Contact Center.

SCADENZIARIO MAGGIO – GIUGNO 2017

GIORNO	SCADENZA
16 maggio 2017	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili e trimestrali
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento prima rata dei contributi per artigiani e commercianti
25 maggio 2017	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
31 maggio 2017	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
	Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale
15 giugno 2017	Comunicazione importi dovuti per definizione agevolata ruoli
16 giugno 2017	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento della prima rata dell'Imposta municipale propria (IMU) e TASI dovuta per l'anno in corso
26 giugno 2017 (il 25 è domenica)	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
30 giugno 2017	Versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi ed Irap 2017 senza maggiorazione per contribuenti persone fisiche, società di persone e società di capitali
	Versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza
	Versamento imposta sostitutiva sulle rivalutazioni
	Presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2016

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.